



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0005226 P-4.22.1

del 10/05/2017



16680759

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 - COM(2017) 150.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pervenuta a questo Dipartimento in data 9 maggio 2017, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p.   
Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

*Roma.*

Al Gabinetto del Ministro  
Nucleo valutazione atti UE  
Ufficio legislativo  
SEDE

Oggetto: proposta di regolamento COM(2017)150 concernente tasso di adattamento pagamenti diretti- richiesta relazione

In riferimento alla richiesta in oggetto, facendo seguito alle comunicazioni intercorse via email, con le quali è stato inviato il contributo al documento in questione per i profili dipartimentali, si trasmette l'unita relazione predisposta dagli uffici della Direzione generale competente.

Il Capo Dipartimento  
Giuseppe Blasi

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, n. 234.**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n.  
1306/2013 per l'anno civile 2017**

**Documento: COM(2017) 150 del 30 marzo 2017 – n. 7881/17 del Consiglio**

**Atto comunitario – Finalità e contesto**

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea sancisce, all'articolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale.

Per quanto riguarda il finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che occorre istituire una riserva finanziaria (riserva di crisi), con la quale poter sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli.

Tale riserva, pari a complessivi 2.800 milioni di euro per il settennio 2014 – 2020, è costituita mediante l'accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi 2011), effettuato attraverso una riduzione dell'importo di spesa destinato ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013: tale riduzione va eseguita utilizzando il meccanismo previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'attuazione della procedura della disciplina finanziaria.

La stessa procedura, oltre che per la costituzione della riserva di crisi, va attuata anche nel caso in cui occorre garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i sottomassimali annuali, fissati per i pagamenti diretti e gli aiuti di mercato, nell'ambito della rubrica 2 del Quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.

Infatti, qualora per un dato esercizio finanziario le stime di bilancio riferite a dette misure indichino un possibile superamento del corrispondente sottomassimale annuale fissato nella citata rubrica ed adattato mediante eventuali trasferimenti finanziari tra il FEAGA e il FEASR, sui relativi stanziamenti previsti va applicato il meccanismo della disciplina finanziaria.

Stabilito quindi l'importo complessivo, derivante dall'accantonamento della quota annuale necessaria per la costituzione della riserva di crisi e dell'eventuale quota legata al superamento del sottomassimale annuale previsto per i pagamenti diretti e le spese di mercato, la Commissione europea, preso a riferimento il saldo netto complessivo stimato a livello dell'UE per i pagamenti FEAGA da effettuare nell'esercizio finanziario considerato, fissa un tasso percentuale di adattamento (riduzione) da applicare solamente ai pagamenti diretti per gli importi superiori a 2.000 euro, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.

Nella proposta di regolamento in questione la percentuale del tasso di adattamento per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2017, che saranno liquidate nel corso dell'esercizio finanziario FEAGA/FEASR 2018, è fissata all'1,388149%.

L'importo sul quale la Commissione determina la percentuale del tasso di adattamento, per quanto riportato nella scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli, ammonta a complessivi 459,5 milioni di euro, riferiti ad un saldo netto stimato in complessivi 44.162,35 milioni di euro, da utilizzare per le spese FEAGA dell'esercizio finanziario 2018, stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 257/2016 della Commissione.

L'importo di 459.5 milioni di euro, utilizzato come base per la determinazione del tasso di riduzione, è riferito esclusivamente alla costituzione della riserva di crisi (400 milioni di euro del 2011 rivalutati a prezzi correnti) poiché la Commissione, in base alle prime stime degli stanziamenti di bilancio necessari per i pagamenti diretti e le spese connesse agli aiuti di mercato, non ritiene probabile, nel 2018, il superamento dell'importo stabilito per il relativo sottomassimale previsto per la rubrica 2 nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

La proposta regolamentare dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2017 e, qualora il tasso di adattamento non sia stato fissato entro tale data, la Commissione procederà alla sua fissazione mediante atti di esecuzione, informando Parlamento e Consiglio.

Entro il 1° dicembre 2017, comunque, la Commissione può procedere all'adeguamento del tasso sulla base di eventuali nuovi elementi in suo possesso, mediante atti di esecuzione, informando comunque il Parlamento europeo ed il Consiglio.

#### **A – Rispetto dei principi comunitari**

La proposta di regolamento è finalizzata ad ovviare ad eventuali disequilibri del bilancio annuale europeo, in violazione del Quadro Finanziario Pluriennale e dunque, della regola fondamentale per il finanziamento dell'UE, ai sensi dell'articolo 312 del TFUE.

La proposta rispetta il principio di attribuzione, di cui all'articolo 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato che, all'articolo 43, paragrafi 1 e 3, assegna alla Commissione europea la facoltà di presentare proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della PAC.

La proposta è in linea con il principio di sussidiarietà, in quanto è necessaria ed idonea ad assicurare la costituzione della riserva finanziaria per le crisi di mercato ed a garantire l'avvio della procedura di attuazione della disciplina finanziaria, nel caso si stimi un potenziale superamento dei massimali di spesa previsti per il bilancio agricolo.

La proposta rispetta, altresì, il principio di proporzionalità, poiché il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione sono in linea con l'obiettivo di ovviare a disequilibri del bilancio agricolo e la riduzione dei pagamenti prevista è da calcolare a consuntivo, in rapporto alle domande di aiuto annuale considerate ammissibili ed alla dotazione finanziaria disponibile per ciascuno Stato membro.

#### **B – Valutazione del progetto**

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la proposta della Commissione è stata elaborata sulla base delle stime relative alla predisposizione del progetto di bilancio 2018, che al momento

non evidenziano possibili superamenti dei massimali annuali previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Le disposizioni contenute nel progetto normativo mirano a garantire la parità di trattamento di tutti i beneficiari dei pagamenti interessati dall'applicazione del tasso di adattamento, che va applicato agli importi dei pagamenti diretti da corrispondere unicamente per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2017, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà erogato.

Il tasso di riduzione va applicato agli importi dei pagamenti diretti, per ciascun agricoltore, oltre la soglia di 2000 euro e gli importi trattenuti in un determinato anno, ma non utilizzati per le crisi nel settore agricolo, saranno restituiti agli agricoltori nell'esercizio finanziario successivo.

Si evidenzia, altresì, che per la materia oggetto della proposta, non vi sono margini per una trattativa negoziale tra Commissione e Stati membri, poiché le modalità ed i criteri di calcolo del tasso di riduzione sono già stabiliti dalla normativa europea.

### **C – Valutazione d'impatto**

La proposta di regolamento in questione:

- non determina alcun impatto finanziario sul bilancio nazionale, poiché riguarda il pagamento di aiuti che rientrano nel contesto della Politica Agricola Comune, finanziati da fondi europei;
- non comporta, per la sua attuazione, la necessità di modifiche della normativa nazionale, o emanata da regioni e province autonome, che regola il settore;
- non incide sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- non comporta sostanziale aggravio di competenze e attività per le Amministrazioni coinvolte, a vario titolo, nella gestione e nei pagamenti degli aiuti PAC.

Roma, 12 aprile 2017